- Riforma Cartabia -

Procedimenti speciali e modifiche al processo di primo grado

Avv. Giancarla Bissattini

Procedimenti speciali

- Applicazione della pena su richiesta delle parti
- Giudizio abbreviato
- Giudizio immediato
- Decreto penale di condanna
- Sospensione del procedimento con messa alla prova

OBIETTIVO DELLA LEGGE DELEGA: ridurre almeno del 25% i tempi di svolgimento dei processi penali.

TEMPO MEDIO DI DEFINIZIONE DEL DIBATTIMENTO NEL 2021:

749 gg Tribunale Monocratico754 gg Tribunale Collegiale

Applicazione della pena su richiesta delle parti – art. 25 d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

Obiettivi legge delega (art. 1 c. 10, lett. a):

- Prevedere che l'accordo possa estendersi <u>anche a pene accessorie</u>, confisca facoltativa, determinazione del suo oggetto e del suo ammontare;
- Prevedere che la Sentenza di patteggiamento <u>non</u> abbia efficacia di <u>giudicato extrapenale</u> (dunque in procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi, accertamento responsabilità contabile);
- Proposizione dell'istanza di patteggiamento prima di eventuale Sentenza di non luogo a procedere (nuovo art. 554ter);
- Attenzione: le novità sulle pene accessorie non riguardano i reati contro la PA, che restano disciplinati dal comma 3bis dell'art. 444 c.p.p.

Attraverso le seguenti modifiche al c.p.p....

Art. 444 c.p.p. - Applicazione della pena su richiesta

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. (Omissis)

Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrua la pena indicata congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. (Omissis)

Art. 445 c.p.p. - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

(Omissis)

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

Giudizio abbreviato – art. 28 d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

Obiettivi legge delega (art. 1 c. 10 lett. B):

- Modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di abbreviato condizionato, prevedendo l'ammissione se l'integrazione risulta <u>necessaria</u> ai fini della decisione e se il procedimento assicura <u>economia procedimentale</u> rispetto al dibattimento (le prove orali oggetto dell'integrazione probatoria dovranno essere videoregistrate);
- Prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente <u>ridotta di 1/6</u> in caso di mancata impugnazione della Sentenza di abbreviato (competenza del Giudice dell'esecuzione);
- Abrogare la disposizione che prevede la notifica della Sentenza all'imputato non comparso.

Ulteriore obiettivo, non previsto da legge delega:

- Uniformarsi a Sentenza SSUU 27.10.2004 n. 44711 Wajib + Corte Cost. 23.05.2003 n. 169 → prevede possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato condizionato in dibattimento, qualora rigettata dal GIP

Attraverso le seguenti modifiche al c.p.p....

Art. 438 c.p.p. - Presupposti del giudizio abbreviato

(Omissis)

- 3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
- 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1- bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

(Omissis)

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

Art. 458 c.p.p. Richiesta di giudizio abbreviato

(Omissis)

2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5 commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

2bis. Se il Giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438 comma 5 l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438 c. 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

(Omissis)

Art. 442 c.p.p. - Decisione

(Omissis)

2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso. (Omissis)

Art. 676 c.p.p. - Altre competenze

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4. (Omissis)

Art. 134 disp. att. c.p.p. - Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso

1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato (442 c.p.p.) è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima

Giudizio immediato

Obiettivi della legge delega: art. 1 c. 10 lett. C):

- Prevedere che, in caso di richiesta in sede di giudizio immediato, qualora il gip rigetti la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria, l'imputato possa chiedere <u>l'abbreviato secco o il</u> patteggiamento;
- Prevedere che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del PM o di rigetto da parte del GIP del patteggiamento, l'imputato possa chiedere l'abbreviato;
- Rendere obbligatoria, a richiesta dell'imputato, la celebrazione di un'udienza deputata all'accoglimento di <u>eventuali richieste ulteriori</u> oltre a quelle formulate a seguito della notifica del decreto immediato;
- Avvisare l'imputato, nel decreto, che può formulare anche richiesta di MAP.

Attraverso le seguenti modifiche al c.p.p....

Art. 446 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena e consenso

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo. (Omissis)

Art. 456 c.p.p. - Decreto di giudizio immediato

(Omissis)

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.

(Omissis)

Art. 458-bis c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena

- 1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.
- 2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-ter.

Decreto penale di condanna

Obiettivi legge delega (art. 1 c. 10 lett. D):

- Prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata entro <u>un anno</u> (e non 6 mesi) dall'iscrizione della notizia di reato;
- Stabilire che ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il <u>pagamento</u> <u>della pena pecuniaria;</u>
- Assegnare un termine di 15 gg dalla notifica del decreto penale di condanna entro i quali il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare in misura ridotta di 1/5 (il massimo della pena è comunque di 250€ e varia in base alle condizioni economiche dell'imputato).

Attraverso le seguenti modifiche al c.p.p....

Art. 459 c.p.p. - Casi di procedimento per decreto

Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'art. 133ter c.p.

Entro gli stessi limiti la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56bis della 1. 24 novembre 1981 n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell'ente.

1ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di un pena detentiva l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56bis della l. 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con 'istanza, l'imputato può chiedere un termine di 60 giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'art. 56bis, primo comma, e il programma dell'ufficio esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

Art. 64 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Procedimento per decreto

Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

Art. 460 c.p.p. - Requisiti del decreto di condanna

1./Il decreto di condanna contiene:

(Omissis) d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);

. . .

H-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

/h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.

...

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.

Anche II decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Art. 461 c.p.p. - Opposizione

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.(omissis)

Art. 462 c.p.p. – restituzione nel termine per proporre opposizione.

L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175bis.

Processo di primo grado – art. 30 d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

Modifiche incentrate su:

- Nuove contestazioni;
- Calendarizzazione e gestione del processo;
- Dialettica tra le parti nelle richieste di prova;
- Deposito delle consulenze tecniche prima dell'audizione del CT;
- Mutamento del Giudice nel corso del dibattimento.

Nuove contestazioni

- Prevedere che l'imputato, in caso di nuove contestazioni (non solo «patologiche» ma anche «fisiologiche»), possa chiedere abbreviato, patteggiamento, MAP (a seguito di Corte Cost. 146/2022 – incostituzionalità art. 517 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla contestazione di una nuova aggravante, non prevede la possibilità di chiedere la MAP) o oblazione nell'udienza successiva rispetto a quella in cui la nuova contestazione è stata illustrata.

La difesa potrà chiedere un termine non superiore a 40 giorni.

Se l'imputato non è presente, deve essergli notificato il verbale che lo informa della sua facoltà di chiedere abbreviato, patteggiamento, MAP o oblazione (interventi di tipo informativo e attributivo).

Modifiche al c.p.p.

Art. 519 c.p.p. - Diritti delle parti

- 1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e **formulare richiesta di giudizio abbreviato**, **di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova**.
- 2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove o formulare, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.
- 3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

<u>Art. 520 c.p.p. - Nuove contestazioni all'imputato assente non presente</u>

Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente non presente fisicamente in udienza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art. 141 disp. att. c.p.p. - Procedimento di oblazione.

(Omissis)

4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

Calendarizzazione e gestione del processo

La calendarizzazione va effettuata subito, alla prima udienza, con specifica indicazione delle attività che verranno eseguite in ogni data, senza rinunciare al principio di immediatezza del dibattimento (Corte Cost. 132/2019).

Art. 477 c.p.p. - Durata e prosecuzione organizzazione del dibattimento

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.

Art. 145 disp. att. c.p.p. - Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

(Omissis)

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Dialettica tra le parti nelle richieste di prova

Si intende enfatizzare l'introduzione di un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti, a beneficio del Giudice, alla stregua dei criteri di cui agli artt. 189 e 190 c.p.p., al fine di evitare di appesantire l'istruttoria. L'illustrazione degli elementi di prova tuttavia riguarda unicamente la loro ammissibilità: non saranno ammesse divagazioni nel merito.

Art. 493 c.p.p. - Richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.

Deposito delle consulenze tecniche prima dell'audizione del CT

Introduzione del deposito preventivo delle perizie e delle CT per consentire un adeguato contraddittorio, consapevole ed efficace.

Non è prevista alcuna sanzione per il mancato deposito, in quanto lo stesso non può pregiudicare la validità dell'audizione del CT o del perito (è prevista anche l'acquisizione d'ufficio delle relazioni).

Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici

(Omissis)

1.bis Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima l'udienza fissata per quell'esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

Mutamento del Giudice nel corso del dibattimento

L'obiettivo è prevedere che, in caso di mutamento del Giudice nel corso del dibattimento, la parte possa chiedere la riassunzione della prova dichiarativa già assunta, salvo non sia stata videoregistrata. In tal caso, il Giudice dispone la riassunzione solo se lo ritiene necessario sulla base di specifiche esigenze.

Tale disposizione va letta in sintonia con le disposizioni di attuazione del criterio di legge delega enunciato dall'art. 2 quater c. 1 lett. A), destinato a introdurre la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'atto.

Art. 495 c.p.p. - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

Decreto di citazione a giudizio

Prevista un'estensione del catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica, individuati tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni che non presentino difficoltà di accertamento.

Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio

- 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
- 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:
- a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
- f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La nuova udienza filtro

Si intende creare una sorta di <u>udienza predibattimentale</u> in camera di consiglio davanti ad un Giudice diverso rispetto a quello del dibattimento, in presenza di difensore e Pubblico Ministero, che viene introdotta nell'ordinamento al fine di:

- Consentire un vaglio preliminare circa fondatezza e completezza dell'azione penale;
- Definire l'oggetto del giudizio esaminando il capo di imputazione e facendo le opportune modifiche, definendo gli articoli di legge applicabili: il giudice riceve il fascicolo dal PM, se il fatto non è enunciato in modo chiaro e preciso, invita il PM a riformulare l'imputazione o a modificarla; in caso di inerzia dichiara la nullità dell'imputazione restituendo gli atti alla Procura;
- Concentrare in un momento anticipato rispetto al dibattimento tutte le attività preliminari (anche costituzione di parte civile <u>MA</u> non lista testi, che andrà depositata 7 giorni liberi prima dell'eventuale udienza dibattimentale fissata);
- Le questioni preliminari dovranno essere proposte unicamente in questa sede, a pena di decadenza;
- Il giudice deve verificare se c'è disponibilità a rimettere eventuale querela;
- Consentire di giungere ad un'eventuale <u>pronuncia di proscioglimento</u> qualora gli elementi acquisiti non consentano di addivenire ad una ragionevole previsione di condanna (o 131bis);
- Permettere di avanzare eventuali richieste di riti alternativi;
- Il giudice deve fissare eventuale udienza dibattimentale non prima di 20 giorni;
- Tale udienza può essere evitata solo se ci sono i presupposti per il giudizio immediato.

Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile

- 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.
- 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.
- 3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, e la costituzione la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

. . .

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio per l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia in assenza;

. . .

- f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;
- g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

...

- 3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
- 4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

Art. 553 c.p.p. -Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento predibattimentale

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

Art. 554-bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

- 1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
- 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.
- 3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.
- 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
- 5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
- 6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.
- 7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.
- 8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

Art. 554-ter - Provvedimenti del giudice

- 1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
- 2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, commi 2 e 3.
- 3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione al pubblico ministero del fascicolo contenente la documentazione, i verbali e le cose indicati nell'articolo 416 comma 2.
- 4. Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

<u>Art. 555 - Udienza di comparizione dibattimentale a seguito di citazione diretta</u>

- 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.
- 2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
- 3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
- 4. Se deve procedersi al giudizio ILe parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
- 5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

Art. 558-bis - Giudizio immediato

- 1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
- 2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis.

Questioni di diritto intertemporale...

Si pone il problema per i procedimenti per i quali PRIMA DEL 30.12.2022:

- Sia già stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio già depositata;
- Sia già stata fissata udienza preliminare.

In queste ipotesi si dovrebbe optare per la prosecuzione del giudizio nelle forme in cui è già stato instaurato, senza mutarlo in citazione diretta.

Qualora venisse fatto diversamente, avremmo un'indebita regressione del procedimento e la violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale.

Analogo problema si pone per la c.d. udienza predibattimentale, per cui valgono le medesime considerazioni.

Grazie per l'attenzione

Avv. Giancarla Bissattini giancarla.bissattini@gmail.com

- Riforma Cartabia -

Impugnazione et rescissione del giudicato

Avv. Giuseppe Caccavo

IMPUGNAZIONE

- Norma di riferimento: art. 1 comma 13 legge delega n. 134/2021.
- Finalità:
- 1) semplificare e snellire le procedure di controllo dell'AMMISSIBILITÀ dell'impugnazione e ridurre i TEMPI DI CELEBRAZIONE DEI PROCESSI (si pensi che in Italia il giudizio di appello ha una durata media di 851 giorni a fronte di una media europea di 155 giorni);
- 2) coordinare le procedure di impugnazione con il nuovo art. 344bis c.p.p. introdotto con la legge n. 34/2021 che ha previsto una nuova causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (2 anni appello, 1 anno cassazione).
- Innovazioni: le novità riguardano sia DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE che la DISCIPLINA DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE SPECIFICI.

Art. 581 c.p.p. – novità in tema di forma delle impugnazioni.

Comma 1 ter: con l'atto di impugnazione deve essere depositata, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, la DICHIARAZIONE O L'ELEZIONE DI DOMICILIO ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Il legislatore ha, quindi, trasformato la mancata elezione o dichiarazione di domicilio da causa di attivazione ex lege di un percorso alternativo (notificazione presso il difensore) a vizio processuale radicale dell'atto.

- Questioni aperte: cosa succede se il domicilio dichiarato o eletto risulti inidoneo ai fini della notificazione? Primi commenti da parte della dottrina:
- inidoneità ab origine dell'elezione o dichiarazione di domicilio (ad esempio domicilio dichiarato o eletto presso un indirizzo inesistente): determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto equiparabile alla mancata dichiarazione o elezione di domicilio;
- 2) inidoneità sopravvenuta nelle more della notifica dell'atto di citazione: ammissibilità del ricorso ed applicazione dell'art. 164, comma 4 c.p.p. con notificazione presso il difensore.
- Secondo le DISPOSIZIONI TRANSITORIE dettate dall'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022, il nuovo comma 1 ter trova applicazione con riferimento alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

Art. 581 c.p.p. – novità in tema di forma delle impugnazioni.

- Comma 1 quater: in caso di giudizio di primo grado celebrato in assenza dell'imputato (ai sensi dell'art. 420bis e seguenti c.p.p.) il difensore può impugnare soltanto se munito di SPECIFICO MANDATO AD IMPUGNARE RILASCIATO DOPO LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. In particolare, l'impugnazione è inammissibile se:
- il mandato rilasciato al difensore non è specifico per l'impugnazione;
- il mandato è specifico, ma è stato rilasciato prima della pronuncia della sentenza;
- il mandato è specifico, è rilasciato dopo la sentenza di primo grado, ma non contiene la dichiarazione oppure l'elezione di domicilio.
- Come precisato dalla legge delega, si tratta di modifiche che riguardano l'appello, il ricorso per cassazione e le impugnazioni straordinarie e non in generale ogni impugnazione da celebrale dinanzi alla Corte d'Appello oppure alla Corte di Cassazione. Restano fuori, ad esempio, i ricorsi in materia di misure di prevenzione oppure di mandato d'arresto europeo.
- Secondo le disposizioni transitorie dettate dall'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022, il nuovo comma 1 quater trova applicazione con riferimento alle <u>IMPUGNAZIONI PROPOSTE AVVERSO SENTENZE PRONUNCIATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150/2022.</u>

Art. 582 c.p.p. – novità in tema di presentazione dell'impugnazione.

- DIFENSORE: salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso deve essere presentato "nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (...) mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis c.p.p.", ossia con POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. Si tratta di una MODALITÀ ESCLUSIVA di presentazione dell'impugnazione, PREVISTA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ.
- PARTI PRIVATE: possono presentare l'atto di impugnazione "nella cancellaria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" sia in forma telematica che in forma cartacea "personalmente, anche a mezzo di incaricato".
- NOVITÁ DI RILIEVO: la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è divenuto l'unico luogo deputato alla ricezione dell'impugnazione. Sono stati, quindi, abrogati l'art. 582, comma 2 c.p.p. e l'art. 583 c.p.p.. Non sarà più possibile il deposito:
 - presso la cancelleria del Tribunale oppure del Giudice di Pace ove si trovano le parti, se il luogo è diverso da quello in cui si trova il giudice che ha emesso il provvedimento;
 - presso l'agente consolare all'estero;
 - mediante spedizione con telegramma oppure raccomandata.

Art. 582 c.p.p. – novità in tema di presentazione dell'impugnazione.

- Le regole che precedono hanno avuto riflessi anche sulla RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE e sull'APPELLO INCIDENTALE, che possono essere presentati soltanto presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e con le modalità descritte in precedenza (deposito telematico per il difensore, deposito cartaceo oppure telematico per le parti private).
- Anche i MOTIVI NUOVI soggiacciono alla stessa regola della presentazione con modalità telematiche per il difensore e con modalità cartacee oppure telematiche per imputato e parti private. In caso di deposito cartaceo, è stata eliminata la necessità di depositare un numero di copie necessarie per tutte le parti.
- Le regole che precedono sono state estese anche al RIESAME IN MATERIA CAUTELARE PERSONALE. Infatti, l'art. 309, comma 4 c.p.p. rimanda espressamente alle forme previste dall'art. 582 c.p.p.. Analogo discorso vale per l'APPELLO CAUTELARE, stante il rinvio all'art. 309, comma 4 c.p.p. contenuto nell'art. 310, comma 2 c.p.p.. Manca, invece, un espresso richiamo alle regole di cui all'art. 582 c.p.p. sia in tema di ricorso per cassazione in materia di misura cautelare personale (art. 311 c.p.p.) che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali. I primi commenti propendono, tuttavia, per ragioni sistematiche, per l'applicabilità delle nuove modalità di impugnazione anche in questi casi.
- Secondo le disposizioni transitorie dettate dall'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, le nuove regole <u>TROVERANNO</u> <u>APPLICAZIONE SOLTANTO DOPO L'EMISSIONE DI REGOLAMENTI AD HOC, DA ADOTTARE ENTRO IL 31/12/2023</u>.

Art. 585 c.p.p. – aumento dei termini per l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza

- Sono stati aumentati di 15 giorni i termini per proporre impugnazione da parte del difensore.
- Tale regola troverà applicazione per le sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

MODIFICHE DI CARATTERE GENERALE

Art. 578, comma 1bis c.p.p. – Le impugnazioni in materia di interessi civili.

- Quando l'azione penale è dichiarata improcedibile per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ex art. 344 bis c.p.p., in caso di condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato oppure in caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, opera il RINVIO PER LA PROSECUZIONE AL GIUDICE CIVILE COMPETENTE DI APPELLO O DI LEGITTIMITÀ, previa verifica preliminare dell'assenza di causa di inammissibilità dell'impugnazione.
- La Corte d'Appello oppure la Corte di Cassazione a cui è stata rimessa la causa decidono utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile.

MODIFICHE DI CARATTERE GENERALE

Art. 578, comma 1bis c.p.p. – Le impugnazioni in materia di interessi civili.

- Il legislatore delegato non ha previsto una regola analoga per il caso di ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA oppure per il caso di ESTINZIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI REATI COMMESSI IN DATA ANTECEDENTE AL 1/1/2020. La definizione delle sole questioni civili resta, infatti, in capo al giudice penale dell'impugnazione.
- Per quanto riguarda l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, si tratta di una scelta coordinata con l'impianto generale della riforma, che ha limitato l'operatività della prescrizione soltanto fino alla pronuncia della sentenza di primo grado (art. 161bis c.p.p.) e per reati commessi dopo il 1/1/2020, stabilendo nel contempo termini di durata massima dei giudizi impugnatori all'art. 344 bis c.p.p.. Quindi, nel nuovo impianto, la prescrizione non potrà più sopravvenire dopo la pronuncia delle statuizioni civili.
- Resta, tuttavia, il doppio regime fintanto che non saranno esauriti i procedimenti pendenti in relazione a reati commessi prima del 1/1/2020.

MODIFICHE DI CARATTERE GENERALE

Art. 578ter c.p.p. – Improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini previsti dall'art. 344bis c.p.p. - Confisca

- Il giudice che dichiara l'improcedibilità ex art. 344bis c.p.p., adotta il provvedimento di confisca soltanto quando è prevista come obbligatoria dalla legge, anche in assenza di una condanna. L'applicazione di tale norma è, quindi, ristretta alle ipotesi di cose intrinsecamente illecite e/o pericolose. In questi casi la confisca risulta doverosa, a prescindere dall'accertamento della responsabilità penale.
- Al di fuori di queste ipotesi, l'improcedibilità dell'azione penale ex art. 344 bis c.p.p. determina un azzeramento della confisca. In questi casi, il giudice di appello o di cassazione dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto oppure al procuratore nazionale antimafia, che sono competenti a proporre le misure patrimoniali di prevenzione.

Le innovazioni in tema di giudizio d'appello

- La riforma Cartabia è intervenuta, innanzitutto, in tema di limiti alla presentazione dell'appello prevedendo nello specifico:
- l'INAPPELLABILITÀ, da parte del Pubblico Ministero e dell'imputato, delle SENTENZE DI CONDANNA con cui sia stata applicata la PENA SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ;
- l'INAPPELLABILITÀ delle SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO relative ai REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA ALTERNATIVA.
- Ad oggi, pertanto, considerate le modifiche già introdotte con il D.Lgs. 11/2018, sono inappellabili:
 - le sentenze di condanna con cui sia stata applicata la sola pena dell'ammenda;
 - le sentenze di condanna con cui sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
 - le sentenze di proscioglimento relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
- Nel parere fornito dal CSM alla legge delega si comprende la RATIO che ha guidato la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna con cui sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità è concessa su richiesta oppure con il consenso dell'imputato. Il riconoscimento della possibilità di proporre gravame avrebbe, quindi, finito per fornire un espediente per differire l'esecuzione di una misura richiesta dallo stesso imputato.

Art. 581 comma 1 bis c.p.p. – specificità dei motivi di appello

- "l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione".
- In altri termini, <u>DEVONO ESSERE ESPLICITAMENTE ENUNCIATI E ARGOMENTATI I RILIEVI CRITICI RISPETTO ALLE RAGIONI DI FATTO O DI DIRITTO SU CUI SI FONDA LA SENTENZA IMPUGNATA</u>. È stato, quindi, codificato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8825/2016 (c.d. sentenza Galtelli).
- La specificità dei motivi è prevista A PENA DI INAMMISSIBILITÀ.
- I primi commentatori hanno fatto riferimento alla necessità di una SPECIFICITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DEI MOTIVI.
- Intrinseca nel senso che riguarda prima di tutto le censure mosse al provvedimento impugnato, che non possono essere vaghe, indeterminate, astratte.
- Estrinseca rispetto alla sentenza impugnata, nel senso che le critiche devono essere effettivamente tali da porsi in REALE ED EFFETTIVO CONFRONTO CON LA SENTENZA IMPUGNATA, fornendo argomentazioni contrapposte rispetto a quelle della pronuncia oggetto di critica.

Art. 598bis c.p.p. – modalità di celebrazione del processo d'appello

- NUOVA REGOLA GENERALE: udienza in camera di consiglio con MODALITÀ CARTOLARE, salvo richiesta delle parti oppure salvo decisione della Corte di procedere in presenza.
- Modalità cartolare, svolgimento:
- fino a 15 giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le proprie richieste e tutte le parti possono depositare motivi nuovi e memorie;
- fino a 5 giorni prima tutte le parti possono presentare memorie di replica;
- all'esito della camera di consiglio viene immediatamente depositato in cancelleria il provvedimento di decisione dell'appello. Tale deposito è equiparato alla lettura in udienza.
- Trattazione orale (in udienza pubblica oppure in camera di consiglio):
- è disposta su richiesta delle parti, presentata esclusivamente a mezzo del difensore. Di tale facoltà viene data espressa indicazione nell'avviso di udienza;
- è richiesta con istanza irrevocabile presentata a pena di decadenza nel termine i 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello;
- è disposta d'ufficio dalla Corte, in considerazione della rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame. In questo caso viene fatta menzione della trattazione orale all'interno del decreto di citazione;
- qualora la Corte disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la trattazione orale diviene obbligatoria.

Art. 598bis c.p.p. – modalità di celebrazione del processo d'appello Art. 599bis c.p.p. – concordato in appello e rinuncia ai motivi

- Altre modifiche alle modalità di celebrazione:
- termine a comparire aumentato da 20 a 40 giorni liberi dall'udienza;
- termine per la notifica dell'avviso ai difensori aumentato da 20 a 40 giorni liberi dall'udienza;
- art. 599 bis c.p.p.: la DICHIARAZIONE DI CONCORDATO IN APPELLO E LA RINUNCIA AI MOTIVI devono essere presentate in via telematica dal difensore oppure in forma cartacea dall'imputato.
- La richiesta di concordato in appello è stata poi assoggettata al termine, previsto a pena di decadenza, di 15 giorni prima dell'udienza. Se la Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta dispone la trattazione orale in udienza pubblica oppure in camera di consiglio. La richiesta di concordato e la rinuncia ai motivi possono essere riproposte nel corso di tale udienza.
- È stato, inoltre, abrogato il comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p., con la conseguenza che il concordato è esteso anche ai delitti più gravi ed ai reati commessi da delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Resta, però, il potere delibativo della Corte d'Appello, che potrà rigettare la richiesta.

Art. 603, comma 3bis c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

- in caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione, da parte del giudice di primo grado, della PROVA DICHIARATIVA, la Corte dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato".
- ne consegue che se la prova dichiarativa è stata assunta con incidente probatorio e non è già stata rinnovata nel giudizio di primo grado, la Corte non deve rinnovare l'istruzione dibattimentale, come avveniva in precedenza.

Art. 598 ter c.p.p. – Assenza dell'imputato in appello.

- La riforma distingue due ipotesi: quella dell'assenza dell'imputato appellante e quella dell'assenza dell'imputato non appellante;
- IMPUTATO APPELLANTE: se le notifiche sono regolari, si procede in assenza dell'imputato anche in mancanza delle condizioni previste dall'art. 420bis c.p.p.. Tale norma si coordina con quelle che impongono il rilascio di un mandato ad hoc per impugnare dopo la sentenza di primo grado e l'obbligo di elezione/dichiarazione del domicilio. Tale ultime previsioni lasciano, infatti, ritenere che l'imputato sia sicuramente a conoscenza del giudizio di appello;
- IMPUTATO NON APPELLANTE: se non sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 420bis c.p.p., la Corte dispone la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. Tale regola vale anche in caso di giudizio celebrato con il rito cartolare.

Art. 604, comma 5bis c.p.p. – Nullità della sentenza in caso di erronea dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado.

Art. 604, comma 5ter c.p.p. – altre ipotesi

- se vi è prova che l'imputato è stato dichiarato assente in primo grado in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420bis c.p.p. (dichiarazione d'assenza illegittima), la Corte d'Appello dichiara la NULLITÀ DELLA SENTENZA e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Tale vizio deve, però, essere ECCEPITO A PENA DI DECADENZA NELL'ATTO DI APPELLO. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata oppure eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.
- Al di fuori dei casi che precedono, l'imputato deve essere rimesso in termini per esercitare le facoltà da cui è decaduto (ad esempio sospensione con messa alla prova, richiesta di giudizio abbreviato):
- se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dai cui è decaduto e non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza colpa;
- se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420 bis c.p.p. (ovvero di dichiarazione di assenza in primo grado legittima), fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Art. 604, comma 5 ter c.p.p. – altre ipotesi. Disposizioni transitorie.

- Qualora ricorrano le ipotesi appena richiamate, la sentenza di primo grado è annullata (ma restano validi gli atti regolarmente compiuti in precedenza) e la Corte dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto.
- La Corte non dispone l'annullamento della sentenza quando l'imputato formula istanza di patteggiamento o di oblazione, oppure quando chiede esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Tuttavia, occorre fare attenzione perché se le istanze di patteggiamento o di oblazione sono rigettate dalla Corte d'Appello, non possono essere più ripresentate.
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE, due ipotesi:
- procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 nel quale la Corte ha già disposto con ordinanza di procedersi in assenza dell'imputato: si applicano le disposizioni previgenti alla riforma;
- procedimento già sospeso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 ed imputato non ancora rintracciato: si applica la riforma.

MODIFICHE SPECIFICHE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE

Art. 24 bis c.p.p. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

- NOVITÀ DI RILIEVO: è stato previsto che nella fase ultima in cui l'incompetenza per territorio può essere rilevata o eccepita o riproposta (art. 21 c.p.p.: prima della conclusione dell'udienza preliminare oppure, in assenza di udienza preliminare, subito dopo la verifica per la prima volta della regolare costituzione delle parti in dibattimento), la relativa questione può essere rimessa, anche d'ufficio, alla Corte di Cassazione;
- la parte interessata deve chiedere al giudice la rimessione della questione alla Corte di Cassazione e, quindi, non può interpellare direttamente la Suprema Corte. Non si tratta di un rimedio esperibile direttamente dalla parte, ma occorre il filtro della Corte;
- la Corte di Cassazione investita della questione decide in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e, se dichiara l'incompetenza, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
- MODIFICHE IN GENERALE: la legge delega non ha previsto novità di rilievo per quanto riguarda il ricorso in sè, ma si è concentrata, al contrario, sul PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE;
- quindi, le novità riguardano principalmente il PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE.

MODIFICHE SPECIFICHE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE

Art. 611 c.p.p. – nuova regola generale che disciplina il rito in Cassazione

- il rito camerale cartolare va applicato tendenzialmente a tutti i procedimenti, salve le ipotesi previste dall'art. 610 comma 5 bis c.p.p. di decisione camerale senza formalità in caso di inammissibilità e salva la possibilità di trasformazione nel rito su istanza di parte oppure d'ufficio in udienza pubblica oppure in camera di consiglio partecipata nelle ipotesi previste dai commi 2 bis e 2quater.
- In particolare:
- il rito è trasformabile in pubblica udienza nei casi di ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento oppure ai sensi dell'art. 442 c.p.p. (giudizio abbreviato);
- il rito è trasformabile in camerale partecipato nei casi di ricorsi da trattare con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.; ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 598bis c.p.p., salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto il trattamento sanzionatorio.
- È, invece, rimasta inalterata la fase degli atti preliminari del giudizio prevista dall'art. 610 c.p.p. (notificazione dell'avviso dell'udienza al procuratore e al difensore almeno 30 giorni prima, ridotto a 20 giorni nel caso di rito camerale partecipato ex art. 127 c.p.p.).

MODIFICHE SPECIFICHE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE

Art. 611 c.p.p. – nuova regola generale che disciplina il rito in Cassazione

- RITO CARTOLARE: fino a 15 giorni prima dell'udienza il Procuratore generale presenta le proprie richieste e tutte le parti possono presentare memorie e motivi nuovi. Fino a 5 giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie di replica. Per i procedimenti da trattare con le forme dell'art. 127 c.p.p. è stato previsto un termine più ristretto di 10 giorni per la presentazione di memorie e di 3 giorni per le memorie di replica.
- RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE: può essere presentata dal procuratore generale e dai difensori ed è irrevocabile. Soggiace al termine decadenziale di 10 giorni liberi dalla ricezione dell'avviso d'udienza. Il termine è ridotto a 5 giorni per i procedimenti da trattare con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.. Vige anche in questo caso l'obbligo di deposito telematico della richiesta. Il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato alle parti.
- TRATTAZIONE ORALE D'UFFICIO: la trattazione orale può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione dell'udienza.
- IPOTESI PARTICOLARE DI TRATTAZIONE ORALE D'UFFICIO: nel caso in cui la Corte ritenga di poter dare una diversa qualificazione giuridica del fatto, l'art. 611 comma 2 sexies c.p.p. prevede l'obbligo di trasformazione del rito da cartolare ad orale, con RINVIO MOTIVATO DELL'UDIENZA funzionale a consentire alle parti di instaurare il contraddittorio sul tema. Per la stessa finalità, tale rinvio è necessario anche quando si sia già instaurato il rito orale (su richiesta delle parti oppure ex officio).

RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE PER L'IMPUTATO GIUDICATO IN ASSENZA

RESCISSIONE DEL GIUDICATO.

- RESTITUZIONE NEL TERMINE PER IMPUGNARE: l'imputato giudicato in assenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 420 bis c.p.p., che provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa può ottenere la restituzione nel termine per impugnare.
- RESCISSIONE DEL GIUDICATO: Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, può accedere all'istituto della rescissione del giudicato
 - se dimostra che è stato dichiarato assente in carenza dei presupposti di cui all'art. 420 bis c.p.p. E...
 - che non ha potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa.
- L'istituto della rescissione del giudicato non opera quando risulti che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
- Ai fini della rescissione del giudicato non è più necessario che si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, ma è sufficiente ANCHE SOLO IN UNA FASE DEL PROCESSO.
- In caso di accoglimento della richiesta, la Corte revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

Grazie per l'attenzione

Avv. Giuseppe Caccavo avv.gcaccavo@gmail.com